

# Studio Legale Biagini

VIA G. ASCOLI N° 61 - 54100 MARINA DI MASSA (MS)  
VIA GIOVANNI PASCOLI N. 39 – 54100 MASSA (MS) TEL 0585 796173 & FAX 0585 869267  
VIA BATTIFERRO N° 63 – RIZZOLO DI REANA DEL ROIALE 33100 UDINE TEL 0432857205

## TRIBUNALE DELLA SPEZIA

### SEZIONE LAVORO

#### RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 414 E SS CPC

**BOIARDI FRANCESCA GRIXENDA**, nata a La Spezia il 30/07/1973 e residente a La Spezia in Via del Canaletto 249, CF BRD FNC 73L70 E463 F, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato all'indirizzo pec: [avvdanielebiagini@cnfpec.it](mailto:avvdanielebiagini@cnfpec.it) ed in Massa, Via Pascoli n. 39, presso lo studio e nelle persone dell'Avv. Daniele Biagini (BGN DNL 69E18 F023 Y) e dell'Avv. Francesco Bertolini (BRT FNC 74R04 A496 Z), che la rappresentano, assistono e difendono, in via congiunta e disgiunta, per delega depositata nel fascicolo telematico ex art. 83 cpc, (comunicazioni di cancelleria via fax al num. 0585 869267 ovvero indirizzo email [avvdanielebiagini@cnfpec.it](mailto:avvdanielebiagini@cnfpec.it) – [francesco.bertolini@avv.sp.legalmail.it](mailto:francesco.bertolini@avv.sp.legalmail.it)),

#### PREMETTE

1. che la parte ricorrente è docente in possesso di Diploma di Laurea in Lettere Moderne, conseguito nell'A.A. 1999, con indirizzo italianistico, valido, unitamente al titolo abilitante, all'insegnamento nelle classi di concorso ex A050, oggi A-12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, ed ex A043, oggi A-22 – Italiano Storia Geografia nella scuola secondaria di I grado;
2. che, dal mese di novembre 2016 al mese di maggio 2017, la parte ricorrente ha frequentato il “Master Universitario en formacion del Profesorado de Educacion Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formacion Profesional y Ensenanzas de Idiomas especialidad en Geografia e Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicacion de La Universidad CEU Cardenal Herrera Centro de Castellon”, conseguendo, al termine del suddetto corso, il titolo abilitante all'esercizio della professione



- di docente, pubblico e privato, in Spagna;
3. che la parte ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, di cui al Dlgs 59/2017 e DDG 995/2017 per il reclutamento, su base regionale, di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A-12 e A-22, individuando la Regione Liguria quale ambito per cui concorrere, come da domande di partecipazione del 08/03/2018;
  4. che alla detta procedura concorsuale, ex art. 17, c. 3 Dlgs 59/2017, erano ammessi a partecipare i candidati docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado;
  5. che, ex art. 6, co. 4, del DDG 995/2017, regolamento di attuazione del bando, tra i requisiti di ammissione era previsto che *“4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale”*;
  6. che, conformemente a tale previsione, la parte ricorrente presentava domanda di partecipazione al concorso dichiarando di essere abilitata all'insegnamento per le classi di concorso A-12 (ex A050) e A-22 (ex A043), di cui al titolo abilitante conseguito in Spagna, in data 29/05/2017;
  7. che la parte ricorrente era ammessa con riserva alla suddetta procedura concorsuale, avendo la stessa dichiarato *“di essere in attesa del documento di riconoscimento del titolo e di aver inoltrato richiesta di riconoscimento alla DG Ordinamenti in data 22/12/2017”* (di cui meglio infra);
  8. che, all'esito della procedura concorsuale, la parte ricorrente è risultata



- vincitrice dello stesso, posizionandosi alla posizione n. 5 nella graduatoria A-22, con voto 89,10/100, alla posizione n. 42 della graduatoria A-12, con voto 70,10/100;
9. che nelle suddette graduatorie la parte ricorrente è stata inserita con la clausola *“ammessa con riserva”*;
10. che, quale vincitrice di concorso, seppure con riserva, la parte ricorrente è stata convocata per la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa di cui alla graduatoria di merito concorso abilitati ex art. 17, comma 2, lettere a), b) del DL 59/2017, di cui al F.I.T. / percorso annuale, in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO - (A012);
11. che trattasi del contratto F.I.T. di cui alla lettera b) del Dlgs 59/2017, art. 2, individuato quale *“percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, di seguito denominato «percorso FIT», differente fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a), articolato secondo quanto previsto al comma 2”*;
12. che all’esito di detta fase F.I.T., seguirà *“una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b)”*;
13. che è interesse della parte ricorrente ottenere, in via definitiva, il riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero, senza alcuna riserva, nelle classi di concorso A-12 e A-22, come da domanda, al fine della sua definitiva stabilizzazione nei ruoli del Miur, all’esito delle dette procedure concorsuali;
14. che, in data 22/12/2017, di cui al prot. Miur n. 2485 del 13/02/2018, la parte ricorrente inoltrava, al Dipartimento di competenza, apposita istanza di



riconoscimento della qualifica professionale – abilitazione all’esercizio della professione di docente per le classi di concorso A-12 (ex A050) e A-22 (ex A043), rispettivamente “Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media” e “Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”, ai sensi e per gli effetti della Dir. 2005/36/CE e s.m.i. ed ex Dlgs 206/2007;

15. che, è bene precisare, sulla base di tale domanda la parte ricorrente era già stata ammessa, con riserva, alla procedura concorsuale nelle suddette materie Classi di concorso / insegnamento;
16. che, inopinatamente, in data 12/02/2019, Prot. n. 2701, il Miur comunicava il mancato accoglimento della richiesta per il seguente motivo: *“Difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli per l’esercizio della professione docente conseguiti in paese appartenente all’Unione Europea, Spagna nel caso di specie”*;
17. che, sempre in pari data, con Prot. 2703 del 12/02/2019, il Miur comunicava provvedimento di analogo contenuto<sup>1</sup>, che si produce e si impugna in uno al Prot. 2701 del 12/02/2019, di cui ai medesimi motivi e ragioni;
18. che tale provvedimento faceva seguito alla comunicazione Prot. 20267 del 04/12/2018, ricevuta dalla parte ricorrente, ad oggetto “Preavviso di rigetto”;
19. che in tale ultima detta comunicazione, il Miur così scriveva: *“Con*

---

<sup>1</sup> In ordine al Prot. n. 2703 del 12/02/2019 è da rilevarsi che la parte ricorrente ha proceduto a due identiche istanze di omologazione del titolo abilitante. Il prot. n. 20266 del 04/12/2018, richiamato nella nota qui detta, è di identico contenuto di cui al prot. n. 20267 del 04/12/2018. L’identità delle istanze si evince peraltro dal richiamo, in entrambi i prot. 2701 e 2703, del prot. 27 del 02/01/2019 di cui alle memorie presentate. Pertanto, nel prosieguo dell’atto si avrà riferimento al prot. 2701 del 12/02/2019 e al prot. 20267 del 04/12/2018 ivi richiamato. In ogni caso, prudenzialmente, con il presente atto si impugnano entrambi i provvedimenti.



*rilferimento all'istanza relativa all'oggetto, acquisita agli atti con ns. Prot. n. 325 del 9/1/2018, con la quale la S.V. chiede il riconoscimento della qualifica professionale nel campo specifico delle Lingue ("Idiomas") ottenuta dal Ministero dell'Educazione spagnolo con "acreditacion" dell'11 aprile 2018 costituita dalla laurea italiana in "Lettere" e dal Master de Profesorado spagnolo nella specialità di "Geografia e Storia" ai fini dell'insegnamento in Italia nelle scuole di I e di II grado – classi di concorso A-22 (ex 43/A) e A-12 (ex 50/A). Si premette che il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, che ha istituito la nuova classe di concorso A-23 "Lingua italiana per discenti di lingua straniera", permette, nella fattispecie, di applicare correttamente la direttiva comunitaria 2013/55, valutando la formazione posseduta ai fini del riconoscimento della materia corrispondente "Lingue" ("Idiomas") per la quale la S.V. è qualificata nello Stato Membro di origine. Per tale motivazione, si informa che, su nuova istanza della S.V. potrà essere preso in considerazione il riconoscimento della professione docente solo per la nuova classe di concorso A-23, la cui formazione comprende le discipline di storia e geografia oggetto del suo percorso del Master spagnolo. Non può invece trovare accoglimento per gli insegnamenti richiesti afferenti le classi di concorso: A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado; A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado";*

20. che, con la presente azione, la parte ricorrente impugna il provvedimento di cui al mancato riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna, anche per le classi di concorso A-12 e A-22, per i motivi che seguono;
21. che tale provvedimento è ingiusto ed illegittimo e se ne chiede il suo annullamento e/o disapplicazione;
22. che, dalla nota di cui sopra, ciò che si comprende è che, per la PA resistente,



- il titolo conseguito nel Paese Membro, sarebbe titolo abilitante solo per la classe di concorso A-23 “Lingua italiana per discenti di lingua straniera”, ma non anche per le classi di concorso A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado; A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, come richiesto;
23. che quanto sopra non è corretto ed è in violazione della normativa di legge e regolamentare, in particolare della Nota ministeriale Prot. n. 5274 del 07/10/2013, ad oggetto “*Competenza linguistica necessaria per l’esercizio della professione di docente. Riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e del decreto legislativo n. 206/2007*” e della Tabella A allegata allo stesso;
24. che il Miur non si è attenuto alle indicazioni che lo stesso si è dato, con la suddetta circolare, ai fini della corretta qualificazione ed individuazione delle materie oggetto di abilitazione;
25. che, in particolare, si legge nel provvedimento impugnato, che il Miur ha “*valuta[to] la formazione posseduta ai fini del riconoscimento della materia corrispondente “Lingue” (“Idiomas”) per la quale la S.V. è qualificata nello Stato Membro di origine*”;
26. che, nel caso de quo, il Miur è incorso nell’*error* di una non corretta interpretazione o accreditazione del titolo abilitante spagnolo, individuato e qualificato limitatamente al settore disciplinare delle “Lingue” / “Idiomas”;
27. che, sul punto, si produce certificazione del titolo universitario conseguito, del 12/09/2017, nella quale si precisa che la specializzazione del Master è nelle materie di Storia e Geografia e non è, quindi, limitato al campo delle “Lingue” / “Idiomas”, come erroneamente ritenuto dal Ministero;
28. che è bene rappresentare che l’*error* del Ministero è stato indotto dall’omologo Ministero dell’Educacion spagnolo, il quale ha riconosciuto



- alla parte ricorrente “l’accreditacion/qualifica professionale” ad insegnare nella materia del campo scientifico disciplinare di “Arte e Scienze Umanistiche”, ovverosia nel campo specifico di “Lingue” (“Idiomas”);
29. che, come già rappresentato in sede di memoria integrativa nella fase amministrativa (che si produce), il Ministero dell’Educacion spagnolo, nel rilasciare la detta certificazione, ha dato esclusiva prevalenza al percorso di Studi di cui alla Laurea, senza entrare nel merito delle materie oggetto del corso di qualificazione / abilitazione;
30. che, ai fini del riconoscimento dell’abilitazione conseguita nel Paese Membro, di cui alle classi di concorso richieste, il Miur doveva procedere con l’individuazione delle discipline di insegnamento previste dall’ordinamento, nel caso, la nota 5274/2013 sopra richiamata, e, poi, operata una valutazione del percorso formativo posseduto e conseguito dalla ricorrente, procedere nella giusta attribuzione della qualifica professionale di docente abilitato nella classe di concorso riconducibile al percorso formativo del Master;
31. che occorre procedersi ad una comparazione tra l’iter formativo del docente abilitato spagnolo, come la parte ricorrente, con la formazione dei docenti abilitati italiani, fondato sulla formazione aggiuntiva, appunto, oggetto di specifica abilitazione;
32. che, in termini di sintesi, ciò che si contesta è che il Miur abbia omesso una valutazione complessiva ed obiettiva della materia oggetto di formazione della parte ricorrente, limitandosi ad una omologazione del titolo abilitante del Paese Membro, nel caso la Spagna, fondato sul mero “*nomen*” “Idiomas”, senza, al contrario, tenere conto delle competenze specifiche acquisite con l’abilitazione all’insegnamento ottenuta nello Stato Membro;
33. che, come sopra detto, la parte ricorrente ha conseguito il titolo di abilitazione in Spagna, avendo frequentato il corso “Master de



- Profesorado” presso l’Università Cardinal Herrera di Castellon de La Plana, nelle materie umanistiche, specializzazione di Storia e Geografia, coerenti con il profilo ed il corso di studi già di appartenenza;
34. che, è bene precisare, la parte ricorrente è in possesso del diploma di Laurea in Lettere Moderne conseguito nel 1999 presso l’Università di Pisa, con indirizzo italianistico, ed ha un piano formativo specifico per l’insegnamento delle materie di cui alle classi di concorso A-12 e A-22 (ex A050 e ex A043, nonché A051 latino);
35. che, dall’anno 2014, la parte ricorrente ha stipulato contratti a termine con il Miur, in qualità di docente, per l’insegnamento della materia A043 – Italiano Storia e Geografia nella scuola media, e della materia A050 – Materie letterarie nella scuola secondaria di II grado, come da contratti che si producono;
36. che, successivamente, la parte ricorrente ha frequentato il corso abilitante presso l’Università di Castellon de La Plana, Spagna, alla quale ha avuto accesso a seguito di procedura selettiva; la durata di detto corso è stata di circa un mese e mezzo (dal 05.02.2017 al 17.03.2017), e la stessa ha svolto tirocinio, di mattina, presso un istituto scolastico individuato dall’Università spagnola, ed il pomeriggio ha frequentato lezioni universitarie; al termine del corso, ha sostenuto esami selettivi previsti dal Master, nelle materie specifiche del settore Humanidades, tra le quali esami di Storia e Geografia;
37. che, sul punto, si produce estratto rilasciato dall’Università CEU Cardinal Herrera, ove si individuano le materie specifiche del corso, attinenti le discipline umanistiche, riconducibili alle materie delle classi di concorso A-12 e A-22;
38. che, si precisa, la prova selettiva del Master è già stata valutata positivamente dal Miur, ai fini della procedura concorsuale, riconoscendo





- alla stessa n. 19 punti utili per la graduatoria finale del concorso;
39. che, in buona sostanza, la parte ricorrente ha completato ed integrato il proprio piano di studi, Laurea in Lettere Moderne con indirizzo italianistico dell'Università di Pisa e "Master Universitario in Formazione in Docenza nelle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado, Formazione Professionale e insegnamento di Lingue con specializzazione in Geografia e Storia per l'Università Cardenal Herrera – CEU", orientato e finalizzato all'insegnamento delle materie umanistiche Storia e Geografia, in coerenza al proprio profilo professionale;
40. che, ai fini di una corretta qualificazione delle materie oggetto di abilitazione, si rappresenta che il Master suddetto rientra nell'ambito della categoria "Discipline Umanistiche", di cui alla Tabella A della Nota ministeriale Prot. n. 5274 del 07/10/2013, tra le quali sono individuate le seguenti classi di concorso: ex A050, oggi A-12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, ed ex A043, oggi A-22 – Italiano Storia Geografia nella scuola secondaria di I grado;
41. che la Circolare prot. n. 5274/2013 ha ad oggetto: *"Competenza linguistica necessaria per l'esercizio della professione di docente. Riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e del decreto legislativo n. 206/2007"*;
42. che, in ordine alla competenza linguistica richiesta, la parte ricorrente è già in possesso di tale requisito, come ivi previsto, in quanto laureata presso una Università italiana, nel caso Università di Pisa;
43. che, in ordine all'altro requisito, di cui al riconoscimento della qualifica professionale, nel caso nelle Discipline Umanistiche, di cui alla Tabella A allegata alla detta circolare, non vi è dubbio che il profilo ed il percorso abilitante della ricorrente rientri nella classificazione di cui: 43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media; 50/A Materie



- letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
44. che, altresì, è bene precisare quanto segue;
45. che, nel provvedimento Prot. 20267 del 04/12/2018 (preavviso di rigetto), il Miur rilevava che *“Si premette che il decreto del Presidente della repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, che ha istituito la nuova classe di concorso A-23 “lingua italiana per discenti di lingua straniera”, permette, nella fattispecie, di applicare correttamente la direttiva comunitaria 2013/55, valutando la formazione posseduta ai fini del riconoscimento della materia corrispondente “Lingue” (“Idiomas”) per la quale la S.V. è qualificata nello Stato Membro di origine.”*;
46. che si contesta ancora la ingiusta limitazione alla classe A-23, rilevando che il DPR 19/2016, in base al profilo professionale della parte ricorrente, attribuisce alla stessa anche il diritto alla classe di concorso A-12 e A-22;
47. che la Tabella A allegata al DPR 19/2016, prevede, nella colonna “requisiti di accesso alle classi di abilitazioni”, i seguenti titoli per la Classe A-12 ex 50/A: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado  
Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado  
*Lauree in : Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia (1) Lauree in Lingue e letterature straniere (2) Lauree in : Lettere; Filosofia; Materie letterarie; Pedagogia (3) Laurea in Storia (4) Lauree in Conservazione di beni culturali (5) Lauree in: Filosofia; Pedagogia; Scienze dell'educazione, Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia (6) LS 1- Antropologia culturale ed etnologia (7) LS 2-Archeologia (7) LS 5-Archivistica e biblioteconomia (7) LS 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (7) LS 12-Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (7) LS 15-Filologia e letterature dell'antichità (7) LS 16-Filologia moderna (7) LS 21-Geografia (7) LS 24-Informatica per le discipline umanistiche (7) LS 40-Lingua e cultura italiana (7) LS 44-*



Linguistica (8) LS 93-Storia antica (7) LS 94-Storia contemporanea (7) LS 95-Storia dell'arte (7) LS 97-Storia medioevale (7) LS 98-Storia moderna (7) LM 1-Antropologia culturale ed etnologia(7) LM 2-Archeologia(7) LM 5-Archivistica e biblioteconomia(7) LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali(7) LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali(7) LM 14-Filologia moderna(7) LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità(7) LM 39-Linguistica (8) LM 43-Metodologie(7) informatiche per le discipline umanistiche(7) LM 80-Scienze geografiche (7) LM 84-Scienze storiche(7) LM 89-Storia dell'arte(7); per la Classe A–22 ex 43/A Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado Italiano, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola media Lauree in: Conservazione dei beni culturali; Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia. (1) Lauree in lingue e letterature straniere (2) Lauree in: Filosofia; Lettere; Materie letterarie; Pedagogia (3) Laurea in: Storia (4); Lauree in: Filosofia; Pedagogia; Scienze dell'educazione; (5) Lauree in: Conservazione dei beni culturali; Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia (6) Lauree in: Conservazione dei beni culturali; Filosofia; Lettere; Materie letterarie; Pedagogia; Storia; (7) LS 1-Antropologia culturale ed etnologia (8) LS 2-Archeologia (8) LS 5-Archivistica e biblioteconomia (8) LS 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (8) LS 11-Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (8) LS 12-Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (8) LS 15-Filologia e letterature dell'antichità (8) LS 16-Filologia moderna (8) LS 21-Geografia (8) LS 24-Informatica per le discipline umanistiche (8) LS 40-Lingua e cultura italiana (8) LS 44-Linguistica (8) LS 93-Storia antica (8) LS 94-Storia contemporanea (8) LS 95-Storia dell'arte (8) LS 97-Storia medioevale (8) LS 98-Storia moderna (8) LM 1-Antropologia culturale ed Etnologia (8) LM 2-Archeologia (8) LM 5-Archivistica e biblioteconomia



*(8) LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (8) LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali (8) LM 14-Filologia moderna (8) LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità (8) LM 39-Linguistica (8) LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (8) LM 80-Scienze geografiche (8) LM 84-Scienze storiche (8) LM 89-Storia dell'arte (8);*

48. che, pertanto, la parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante per le classi di concorso A-12 e A-22, oltre alla classe di nuova istituzione quale la A-23, come da tabella allegata al DM, al fine di essere inserita a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, in coerenza con il profilo professionale posseduto;
49. che, quindi, in corretta applicazione dei criteri normativi di cui sopra, il Miur doveva ricondurre il Master de Profesorado, conseguito dalla parte ricorrente, nella categoria di insegnamento, in Italia, nelle classi di concorso A-12 e A-22, oltre che A-23;
50. che, sul punto, è bene evidenziare all'Ill.mo Magistrato che il Miur, in passato, ha riconosciuto il Master de Profesorado, analogo a quello conseguito dalla parte ricorrente, come abilitante nelle materie / classi di concorso A-12 e A-22, oltre che A-23;
51. che, a titolo di esempio, si producono altri provvedimenti, prot. n. 535 del 10/06/2016, prot. n. 98 del 23/02/2016, prot. 871 del 29/05/2018, ove il Miur ha riconosciuto il Master de Profesorado de Idiomas en Geografía e Historia, come abilitante nelle materie / classi di concorso A043 e A050, A-12 (ex A043) e A-22 (ex A050);
52. che, pertanto, oltre a non comprendere il motivo di tale limitazione del Ministero, il provvedimento impugnato si appalesa come illegittimo in quanto pone in essere una chiara discriminazione tra docenti abilitati;
53. che, in ogni caso, è diritto della parte ricorrente al riconoscimento del titolo



abilitante, nei modi richiesti, in applicazione della normativa europea Dir. 2005/36/CE, nonché ex Dlgs 206/2007;

54. che, nei provvedimenti sopra citati, di cui ai precedenti riconoscimenti, si legge: *“VISTO il parere fornito in data 21.3.2014, dal Dipartimento per le politiche europee in base al quale, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, non rilevano le modalità di reclutamento previste dal diritto interno di ciascun Stato membro, bensì il percorso formativo seguito, all’esito del quale è appropriato riconoscere la qualifica professionale di docente abilitato esclusivamente nella classe di concorso riconducibile al percorso del Master del Profesorado, e non a tutte le classi di concorso cui dà accesso il titolo accademico posseduto, al fine di evitare, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 206/2007, disparità di trattamento con gli stessi cittadini italiani”*;
55. che, quindi, ai fini della corretta valutazione delle materie oggetto di abilitazione, deve aversi riferimento al percorso formativo svolto, così come già avvenuto nelle precedenti valutazioni del Miur, in casi analoghi;
56. che il Maser de Profesorado conseguito dalla parte ricorrente è il medesimo titolo che il Miur ha riconosciuto abilitante nelle classi di concorso A-12 e A-22 ai docenti Camilla Mazzarini e Carlo Capizzi, Rossella Di Martino, di cui ai decreti prot. 535/2016, prot. n. 98/2016, prot. n. 871/2018;
57. che, ove il Ministero avesse inteso rivedere i propri criteri per il riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Spagna alla luce della nota Prot. n. 2971 del 17/03/2017, si precisa quanto segue;
58. che, anche in questa sede, si contesta tale nota come illegittima, in quanto trattasi di un’erronea traduzione di documentazione inviata dal Ministero spagnolo;
59. che già il Consiglio di Stato, in altro procedimento promosso dalla parte ricorrente avverso la detta nota, con ordinanza n. 4709 del 30/10/2017, in



via cautelare, ha così deciso: *“Rilevato, peraltro, che il provvedimento oggetto di impugnativa determina una sostanziale modificazione delle modalità di riconoscimento fino ad ora adottate dal Ministero; Ritenuto, pertanto, che, nelle more della definizione del giudizio di merito da parte del Tribunale, il Ministero debba continuare ad utilizzare le modalità di riconoscimento delle quali ha fatto applicazione fino alla predetta nota del 20/03/2017, inserendo, peraltro, nei relativi provvedimenti una clausola di riserva che ne condizioni validità ed efficacia agli esiti del giudizio sulla legittimità della prefata determinazione ministeriale”*;

- 60. che, pertanto, la nota 2971/2017 è sospesa nella sua efficacia;
- 61. che, quindi, ogni valutazione circa il riconoscimento dell'abilitazione in specifiche materie di concorso, deve effettuarsi alla luce della normativa vigente ed efficace, come già sopra evidenziata;
- 62. che, per quanto sopra, si chiede l'annullamento e/o disapplicazione del decreto Prot. 2701 in data 12/02/2019 e/o decreto Prot. 2703 in data 12/02/2019, del Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ovvero di ogni altro atto presupposto e conseguente in danno della parte ricorrente, con diritto per la stessa ad essere inserita a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali;
- 63. che inutile è stata la richiesta in via bonaria e amministrativa, anche in autotutela, di annullamento del provvedimento detto;
- 64. che la parte ricorrente si riserva di agire con autonoma azione, in ordine ad ulteriori e diversi diritti maturati, anche a seguito dell'esito del presente giudizio, anche a titolo di risarcimento del danno (chance) di cui alle mancate nomine e conseguenti retribuzioni non corrisposte;

#### ISTANZA CAUTELARE INCIDENTALE

- 65. che, in via incidentale, si rende necessario quanto segue;
- 66. che risulta evidente il danno grave ed irreparabile in ordine all'esclusione



dal percorso F.I.T. / percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, di cui al Dlgs 59/2017;

67. che la parte ricorrente vede sfumare la possibilità di un nuovo incarico nell'ambito del percorso conclusivo F.I.T., nel prossimo anno scolastico, e, quindi, la possibilità di accedere al ruolo del Miur con contratto a tempo indeterminato;
68. che dalle allegazioni di cui sopra emerge in maniera evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato, sotto il profilo della violazione di norme vincolanti e della disparità di trattamento, nonché in termini di professionalità e carriera della parte ricorrente;
69. che, pertanto, in via pregiudiziale, si chiede che l'On.le Giudicante, previa sospensione del provvedimento impugnato, in attesa della pronuncia sul merito del ricorso, voglia ordinare la permanenza della ricorrente nelle graduatorie concorsuali di merito e la prosecuzione del percorso di stabilizzazione di cui alla procedura concorsuale e/o garantire gli atti consequenziali con piena salvaguardia del bene della vita oggetto di ricorso.

Tutto ciò premesso,

### **R I C O R R E**

al Sig. Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale della Spezia, in funzione di Giudice del lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

### **C O N C L U S I O N I**

- 1) Voglia, in via preliminare ed incidentale, per le causali di cui in premessa, disporre la immediata sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
- 2) Voglia, per le causali di cui in premessa, **annullare e/o disapplicare** gli atti e/o provvedimenti impugnati, presupposti e conseguenti, il decreto Miur – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –



Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio VIII – prot. 2701 del 12/02/2019, - prot. 2703 del 12/02/2019, in quanto illegittimo e/o in violazione della normativa di legge europea e/o nazionale e/o regolamentare, con conseguente adozione delle misure idonee ad assicurare l’attuazione della emananda pronuncia al fine del riconoscimento dell’abilitazione della parte ricorrente nelle classi di concorso richieste e conseguente approvazione in via definitiva, senza riserva alcuna, della posizione della parte ricorrente nelle graduatorie del Concorso docenti 2018 Liguria - GRADUATORIA CLASSE DI CONCORSO A22 e GRADUATORIA CLASSE DI CONCORSO A012 e garantire gli atti consequenziali con piena salvaguardia del bene della vita oggetto di ricorso;

- 3) Voglia, **accertare e dichiarare** il diritto della parte ricorrente ad essere inserita nella graduatoria del Concorso docenti 2018 Liguria - GRADUATORIA CLASSE DI CONCORSO A22 e GRADUATORIA CLASSE DI CONCORSO A012, nella rispettiva posizione secondo il punteggio spettante e maturato, in via definitiva e senza alcuna riserva, , ed ordinare al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A, e all'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, in persona del Dirigente p.t. / Ufficio Scolastico Territoriale della Spezia, in persona del Dirigente p.t., di confermare la parte ricorrente nelle graduatorie dette, e nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, in via definitiva e senza riserva alcuna, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi impugnati, e/o di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, in danno della stessa, perché illegittimi e/o in contrasto con la norma di legge europea e/o nazionale e/o regolamentare, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di





giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente;

- 4) Voglia infine **condannare** il M.i.u.r., in persona del Ministro in carica p.t., corrente in Viale Trastevere 76/A, 00153 Roma, e/o USR Liguria, in persona del Dirigente p.t., con sede in Via Assarotti 38 - 16122 Genova, e/o U.S.T. La Spezia, in persona del Dirigente p.t., corrente in Viale Italia 87 La Spezia, a pagare le spese e competenze del presente giudizio.

\* \* \*

Si producono i seguenti documenti:

- 1) DM 995/2017 Regolamento Concorso
- 2) Domanda partecipazione concorso Classe A-12
- 3) Domanda partecipazione concorso Classe A-22
- 4) Decreto USR Liguria pubblicazione graduatoria
- 5) Graduatoria pubblicata Classe di concorso A-12
- 6) Graduatoria pubblicata Classe di concorso A-22
- 7) Contratti a termine Miur
- 8) Contratto F.I.T.
- 9) Certificazione Università di Pisa (Laurea e piano di studi)
- 10) Certificazione accademica Master spagnolo con piano di studi e voti finali
- 11) Certificazione suppletoria
- 12) Copia Diploma Master
- 13) Preavviso di rigetto Prot. Miur 20267 del 04/12/2018
- 14) Memoria integrativa
- 15) Diffida ricorrente del 07/08/2018
- 16) Rigetto istanza e conclusione proc.to Prot. Miur n. 2701 del 12/02/2019 e Prot. Miur n. 2703 del 12/02/2019
- 17) Circolare ministeriale DM Prot. 5274 del 07/10/2013 e tabelle
- 18) DPR n. 19/2016 e tabelle classi di concorso
- 19) Circolare ministeriale Prot. 2971 del 17/03/2017



20) Ordinanza cautelare in data 30/10/2017 Consiglio di Stato RG 5847/2017

21) Atti di riconoscimento Prot. n. 535 del 10/06/2016 – Prot. n. 98 del 23/02/2016 – Prot. n. 871 del 29/05/2018 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

\* \* \*

In via istruttoria la parte ricorrente chiede di provare le circostanze di cui alle lettere della premessa, epurate da circostanze pacifiche e giudizi, precedute dalla frase “vero che” indicando a testi i Signori: Carlo Romanelli, il Direttore Generale Miur Dip. Ufficio VIII Carmela Palumbo, i docenti Camilla Mazzarini, Carlo Capizzi, Rossella Di Martino, i Dirigente p.t. Ufficio Scolastico Regionale Liguria e Territoriale La Spezia, il Sig. Alessandro Ebuli, i/le colleghi/e della parte ricorrente con riserva di migliore precisazione ed indicazione nominativa e con espressa riserva di estendere la lista testimoniale. In via istruttoria ed in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante voglia ordinare all'Amministrazione l'esibizione in giudizio di atti e/o documenti utili ai fini del decidere, in particolare le istanze presentate dalla ricorrente e gli atti presupposti e consequenziali richiamati.

Ancora in via istruttoria, si chiede che l'On.le Magistrato voglia ordinare al Miur l'esibizione in giudizio degli atti relativi ai riconoscimenti delle abilitazioni nelle classi di concorso per cui si discute concesse per altri docenti abilitati in possesso di Master de Profesorado.

Ove ritenuto necessario, si chiede nomina di Ctu interprete spagnolo-italiano. Valore causa: indeterminato, importo CU € 259,00. La parte ricorrente si riserva di depositare cedolino C.U. nei modi di legge.

*Salvis iuribus.*

Massa, 12/04/2019

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

